

12 APR. 2012

RL/rl

Roma, _____

CIRCOLARE N. 2

Ai Componenti
del Consiglio Nazionale

Cari Colleghi,

come avete certamente avuto modo di constatare anche voi negli ultimi mesi, l'ENPAM è stato oggetto di una campagna mediatica, fatta di notizie non comprovate, atta semplicemente a minarne la credibilità e a creare allarmismo nella categoria. Ebbene, desidero ribadire che il nostro Ente previdenziale è robusto, ha sempre mostrato negli anni di avere i conti in ordine e, nonostante la pesante crisi finanziaria globale degli ultimi quattro anni, i suoi bilanci risultano essere solidi. Certamente, a causa della crisi sono calati i rendimenti contributivi ma vi posso assicurare, in modo molto più lieve rispetto a quanto verificatosi nella grande maggioranza degli enti previdenziali. Non sussistono quindi preoccupazioni per il futuro previdenziale della categoria e meno che mai sulla gestione della Fondazione, anche perché sia il Sindacato che la Consulta vigilano quotidianamente sulle attività del nostro Ente previdenziale.

In questo scenario, la Riforma delle pensioni varata dal Governo Monti ha imposto agli enti previdenziali privatizzati delle modifiche regolamentari. Ed è proprio per rispondere alle osservazioni, alle domande e ai commenti che mi sono giunti in questi giorni, in merito al nuovo regolamento ENPAM, che desidero fare chiarezza, partendo però prima da due premesse fondamentali:

1) Una legge dello Stato, la n. 214 del 22 dicembre 2011, a seguito e integrazione di altre precedenti, nell'ambito della crisi generale che investe il Paese, hanno imposto a tutti gli Enti di previdenza privatizzati e tra questi anche alla Fondazione ENPAM di modificare le normative in modo da poter garantire ed assicurare l'equilibrio finanziario delle Gestioni previdenziali per un arco temporale di 50 anni.

In caso di inottemperanza o inerzia, la stessa legge prevede l'imposizione automatica, per la determinazione delle prestazioni pensionistiche, del sistema di calcolo contributivo, come disciplinato dalla legge 335/1995 (oltre a specifiche forme sanzionatorie consistenti in prelievi aggiuntivi nei confronti dei già pensionati)

La precedente legge 696/2006 inoltre prevedeva e prevede il ricorso a commissari ad acta per l'adozione, in caso di inerzia da parte degli Enti, delle modifiche necessarie.

2) Nella vicenda riguardante la previdenza dei propri iscritti, il Sindacato quindi non poteva e non ha potuto porsi in contrapposizione al primario interesse della categoria, che oggi è quello di ottemperare alla ingiunzione della legge 214, per evitare l'imposizione generalizzata del sistema di calcolo contributivo suddetto e le altre sanzioni correlate.

Il Sindacato ha quindi ricercato, attraverso il Comitato Consultivo di categoria, la soluzione meno dolorosa, costituita dalla adozione di un sistema che, per le contribuzioni versate fino al 31 dicembre 2012, assicuri la determinazione della prestazione previdenziale secondo le vigenti regole

di calcolo basate sul numero di ore espletate e sul compenso orario medio dell'ultimo quinquennio e, per le contribuzioni dal 2013 in poi, con un sistema di calcolo basato sulle retribuzioni storicamente percepite ogni anno, nel valore che esse avranno alla cessazione dell'attività, per effetto delle variazioni ISTAT del costo della vita.

Questa soluzione, quindi, in dettaglio prevede che la prestazione finale sarà composta da due quote: la prima, determinata secondo le regole attualmente vigenti
la seconda, calcolata in base alle retribuzioni percepite in futuro e rivalutate, alle quali sarà applicato un coefficiente di rendimento identico a quello attuale (2,25% ad anno) o secondo la misura che deriverà dalle valutazioni attuariali per l'equilibrio finanziario del Fondo nell'arco dei 50 anni previsti dalla legge 214).

Ad esempio, se l'iscritto guadagnerà dal 2013 in poi 80.000,00 euro annui lordi, alla pensione determinata per le contribuzioni fino al 2012, si aggiungerà, una seconda quota di pensione annua di altri 1.800,00 euro (a rendimento 2,25%) e comunque nel valore effettivo che tale seconda quota assumerà per effetto delle rivalutazioni ISTAT.

Confrontiamo quindi questa seconda futura quota di pensione con quella virtuale ottenibile con il sistema di *calcolo contributivo* della Legge Dini:

per gli stessi 80.000,00 euro guadagnati nel 2013, sulla contribuzione relativa ($24\% \times 80.000,00 = 19.200,00$) rivalutata con i coefficienti PIL, poiché il rendimento oggi riconosciuto dal sistema di calcolo contributivo è all'età di vecchiaia il 5,62%, la quota maturata ammonterebbe a 1.079,14 euro annui. ($5,62\% \times 19.200,00$).

Mi sembra evidente la differenza tra i due sistemi di calcolo.

Cari colleghi, prego vivamente di chiarire ai nostri iscritti, l'azione svolta dal Sindacato nella vicenda, nell'ambito del Comitato Consultivo di categoria, azione che non poteva essere di sterile contrapposizione a modifiche ineludibili perché imposte dalla legge, ma di collaborazione a trovare la soluzione meno dolorosa.

La soluzione trovata sia detto con chiarezza, sposta in realtà i sacrifici necessari al mantenimento dell'equilibrio finanziario e alla stabilità della gestione, sul versante delle entrate contributive, per il cui accrescimento le modifiche regolamentari prevedono l'incremento progressivo, a partire dal 2015, delle aliquote di finanziamento dall'attuale 24%.

Voglio infine raccomandare ai dirigenti sindacali e a tutti gli iscritti la necessità di predisporre per tempo le condizioni e gli adempimenti necessari affinché la prima quota di pensione da determinarsi secondo le regole attualmente vigenti possa essere calcolata in base a tutte le ore di lavoro per le quali sono stati versati contributi previdenziali.

Nelle ultime convenzioni precedenti il 2005 e nei successivi ACNL, il versamento dei contributi è stato previsto, oltre che sulle retribuzioni relative all'orario di incarico, su numerose altre voci retributive (prestazioni extramoenia, plus orario, indennità varie, progetti obiettivo, premi incentivanti, ecc. ecc.). Per commisurare equamente la quota di pensione anche alle contribuzioni versate su tali voci è necessario quindi trasformare i relativi compensi in ore di valore equivalente a quelli dell'incarico. Ciò può essere fatto documentando o facendo certificare dalle ASL per il passato e per ogni anno, il compenso orario complessivo riconosciuto per un'ora di incarico (compenso orario, quota di anzianità e quota di ponderazione oppure, per gli anni precedenti il 2004, compenso orario e di disponibilità con classi e scatti biennali e quota di adeguamento ISTAT o compenso aggiuntivo).

Sarà sufficiente acquisire tale documentazione almeno fino al 31 dicembre 2012, avendo presente che dal 2013, modificandosi il sistema di calcolo della pensione, gli Uffici ENPAM potranno ricavare direttamente dai contributi versati i dati necessari per determinare la seconda quota di pensione

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Lala

